

Circolare del ministero delle politiche sociali promette tolleranza zero sulle organizzazioni fittizie

# Enti bilaterali, attività in chiaro

## Sicurezza lavoro demandata solo agli organismi accreditati



**DI LAVINIA SERRANI**

**B**ilateralità di qualità per la sicurezza sul lavoro e tolleranza zero verso gli organismi fittizi. È questo il tratto distintivo della circolare n. 20 pubblicata ieri dal ministero del lavoro e delle politiche sociali con cui si fa chiarezza, una volta per tutte, su quali enti e organismi paritetici siano abilitati a svolgere le delicate attività indicate dal Testo unico di sicurezza e tutela della salute negli ambienti di lavoro.

La circolare chiarisce, infatti, che gli enti bilaterali e gli organismi paritetici, come definiti, rispettivamente, dall'art. 2, comma 1, lett. h) del dlgs n. 276/2003 e dall'art. 2, comma 1, lett. e) del dlgs n. 81/2008 e s.m.i., oltre a essere entrambi espressione del bilateralismo, inteso come gestione paritetica del mercato del lavoro, presentano un essenziale punto in comune. In ambedue i casi detti organismi vengono infatti definiti, per poter accedere alle prerogative di legge, come entità costituite «a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative».

Non tutti gli enti bilaterali e organismi paritetici sono pertanto abilitati a svolgere, con la forza attribuita dalla legge, le funzioni elencate nelle citate norme definitorie. Tale affermazione, non comporta una compressione della libertà sindacale sancita all'articolo 39 della Costituzione, posto che le parti rimangono pienamente libere di costituire enti bilaterali e organismi paritetici e assegnare agli stessi i compiti più svariati. La rilevanza delle

funzioni delineate dalle norme citate, tuttavia, impone che gli organismi chiamati a svolgerle siano dotati di una capacità rappresentativa tale da garantire il buon funzionamento del sistema bilaterale, definito dal legislatore addirittura come «sede privilegiata di regolazione del mercato del lavoro».

Sulle modalità di verifica circa l'effettività della legittimazione delle associazioni datoriali o sindacali a istituire organismi abilitati a svolgere le funzioni indicate dalla legge, la circolare prende posizione chiarendo che si dovrà tener conto dei consolidati principi giurisprudenziali in materia. In caso di dubbio sulla sussistenza del requisito, sarà sempre possibile domandare alla direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro informazioni relative ai dati di rappresentatività delle associazioni stesse.

Il fattore contingente che ha condotto alla emanazione di tale circolare, pur attesa da più parti, è stato quello dell'imminente perfezionamento degli accordi in conferenza permanente per i rapporti tra stato, regioni e province autonome di cui agli artt. 34 e 37 del dlgs n. 81/2008 e s.m.i., con cui si definiscono i soggetti ai quali il datore di lavoro, che intenda svolgere attività formativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro, debba chiedere collaborazione per la effettuazione della formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti. Alla luce dei chiarimenti della circolare, il datore di lavoro potrà dunque unicamente avvalersi della collaborazione di quegli organismi paritetici che siano costituiti da una o più associazioni dei datori

di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro applicato dall'azienda. Ciò sempre che sussistano gli ulteriori elementi, che devono essere entrambi presenti, individuati ex lege (articolo 37, comma 12, del dlgs n. 81/2008), vale a dire che l'organismo operi nel settore di riferimento, e che sia presente in quel territorio e non in diverso contesto geografico.

Di tali considerazioni dovranno altresì tener conto le amministrazioni indicate all'art. 10 del dlgs n. 81/2008 che intendano svolgere attività di informazione, assistenza, consulenza, formazione e promozione in materia di salute e sicurezza sul lavoro in convenzione con gli organismi paritetici, di cui andrà dunque verificata con la massima attenzione la sussistenza ed effettività dei requisiti suddetti imposti dalla legge.

—© Riproduzione riservata—

